



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DI REFERENDUM POPOLARI**

ARTICOLO 1

Generalità

1. Il referendum popolare è indetto dal Consiglio Comunale su questioni di rilevanza generale per la comunità locale, purché attinente alle materie di competenza comunale.
Non possono essere oggetto di referendum gli argomenti elencati dall'articolo 52 dello Statuto Comunale.
2. Il referendum popolare non può avere luogo in concomitanza con altre operazioni di voto diverse dai referendum comunali.
3. Il referendum è a carattere consultivo e può riguardare sia la proposta di adozione di nuovi atti da parte del Consiglio, sia il riesame di atti già assunti.

ARTICOLO 2

Promozione del referendum

1. Il referendum popolare su questioni di rilevanza comunale è proposto con apposita richiesta indirizzata al Sindaco, contenente il quesito da sottoporre alla popolazione, sottoscritta alternativamente da:
 - a) almeno 4/5 dei componenti il Consiglio Comunale;
 - b) almeno il 15% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, risultanti dall'ultima revisione dinamica generale effettuata prima dell'inizio della raccolta delle sottoscrizioni, esclusi dal computo gli iscritti all'AIRE.

ARTICOLO 3

Ammissibilità dei quesiti

1. Il Sindaco provvede all'indizione del referendum previo giudizio di ammissibilità della richiesta, con riguardo all'ambito della materia a cui si riferisce il quesito, alla sua chiarezza ed intellegibilità, al numero, alla riconoscibilità e alla qualità dei sottoscrittori.
2. Il parere di ammissibilità della richiesta referendaria è rimesso ad apposita commissione tecnica nominata dal Sindaco composta dal segretario generale del comune con funzioni di Presidente, dal difensore civico e dal responsabile dei servizi demografici del Comune.
3. La Commissione delibera a maggioranza dei voti. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Il Presidente può consentire l'audizione dei promotori e di qualsiasi altro cittadino, in apposita udienza a ciò dedicata, prima della deliberazione sull'ammissibilità del referendum.
4. A ciascun componente della commissione compete un compenso uguale a quello stabilito per i presidenti di seggio elettorale, nonché il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate.

ARTICOLO 4

Cittadini promotori e raccolta delle firme

1. Qualsiasi cittadino iscritto alle liste elettorali del Comune può assumere la qualità di promotore del referendum e chiedere l'avvio della raccolta delle sottoscrizioni.
2. I promotori possono richiedere al Sindaco che l'apposita commissione si pronunci preventivamente sull'ammissibilità del quesito, prima della raccolta delle sottoscrizioni.
3. La raccolta delle sottoscrizioni avviene nei novanta giorni successivi alla data della vidimazione dei moduli approvati preventivamente dalla Commissione e vidimati dal Segretario Generale o da un suo delegato.
4. Per adempiere a quanto sopra i promotori dell'iniziativa devono presentarsi in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque alla Segreteria del Comune, muniti dei loro certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Noventa di Piave e chiedere per iscritto la promozione del referendum, specificando i quesiti che si intendono sottoporre ai cittadini.
5. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati modelli a stampa di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata la dichiarazione della richiesta di referendum con indicazione chiara e precisa del quesito referendario. Detti modelli devono essere datati e vidimati per ciascun foglio.

6. Le firme dei sottoscrittori - relativamente ai quali devono essere chiaramente indicati per esteso il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita e l'indirizzo - vanno autenticate nelle forme previste dalla legge. La certificazione di autenticità può anche essere collettiva, foglio per foglio. In tal caso, oltre alla data, nel foglio deve farsi constare il numero delle firme in esso contenute. La certificazione di autenticità è rilasciata dai pubblici ufficiali a ciò autorizzati dalla legge, nonché dai dipendenti del Comune all'uopo incaricati dal Sindaco o dal Segretario e dai consiglieri comunali in carica che ne diano comunicazione scritta, ai sensi delle norme vigenti per le elezioni amministrative.

ARTICOLO 5

Presentazione della proposta

1. Qualora la proposta di referendum sia presentata dai componenti del Consiglio Comunale, le sottoscrizioni sono rese alla presenza del Segretario Generale o di un suo delegato.
2. La proposta formulata secondo le prescrizioni di cui ai precedenti articoli, corredata dai relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, anche in forma cumulativa, deve essere presentata alla segreteria generale del Comune che ne rilascia ricevuta e la trasmette alla commissione indicata all'articolo 3).

ARTICOLO 6

Giudizio di ammissibilità

1. Il parere di ammissibilità è reso entro trenta giorni dal deposito del quesito corredata dalle sottoscrizioni raccolte e dalla segnalazione di un recapito dei promotori al quale indirizzare le comunicazioni inerenti la procedura referendaria.
2. Le decisioni della Commissione tecnica del referendum debbono essere sempre motivate e, quando le richieste degli istanti non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.
3. Il consiglio comunale nella prima seduta utile, conformemente al parere espresso dalla Commissione tecnica di cui al precedente art. 3), decide circa l'ammissibilità o meno del referendum. La decisione è comunicata dal Sindaco ai primi tre firmatari dell'istanza entro i cinque giorni successivi all'adozione.
4. Nella medesima deliberazione di cui al precedente comma, nel caso di ammissibilità del referendum, deve essere approvato il preventivo di spesa per l'effettuazione del referendum stesso, predisposto dal Segretario comunale e dal Ragioniere capo; quest'ultimo dovrà anche corredare la proposta di deliberazione dell'attestazione della copertura finanziaria.
5. Entro 60 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum promosso da cittadini, il Consiglio comunale può deliberare in merito agli argomenti oggetto del referendum. Qualora tale deliberazione comporti il venir meno delle ragioni che hanno indotto la promozione dell'iniziativa referendaria, il Consiglio, acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 3) e sentiti i promotori, a maggioranza assoluta di voti, può deliberare di non procedersi all'indizione del referendum medesimo.

ARTICOLO 7

Indizione del referendum

1. Il referendum viene indetto entro i 90 giorni successivi al provvedimento definitivo di ammissibilità con decreto del Sindaco contenente:
 - a) l'avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e nelle principali località del Comune entro il 45° giorno antecedente la data delle consultazioni;
 - b) l'indicazione del quesito referendario;
 - c) la data fissata per la consultazione, l'orario ed i luoghi ove è possibile votare;
 - d) le modalità per l'esercizio del diritto di voto.La data della consultazione deve essere compresa fra il 60° ed il 90° giorno dalla data di emanazione del decreto.
2. Nello stesso anno solare può avere luogo una unica tornata referendaria.

ARTICOLO 8

Interruzioni dei termini e sospensione del referendum

1. Il referendum non può essere indetto o svolgersi in data successiva alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Durante tali periodi si interrompe il computo dei termini previsti nell'articolo 7.
2. Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale, le procedure referendarie in corso restano sospese e vengono riprese, su richiesta dei promotori, decorsi tre mesi dalla prima seduta successiva alla rinnovazione del Consiglio stesso. In mancanza di richiesta dei promotori entro il termine predetto, il procedimento si estingue.

ARTICOLO 9

Procedimento elettorale

1. Hanno diritto al voto tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età il primo giorno stabilito per le consultazioni referendarie e che risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Noventa di Piave al 15° giorno antecedente la data delle votazioni.
Hanno, altresì, diritto al voto coloro che, pur non essendo iscritti nelle liste elettorali del Comune, abbiano compiuto il 18° anno di età il primo giorno stabilito per le consultazioni referendarie e risultano iscritti nell'anagrafe della popolazione residente o all'AIRE, al 15° giorno antecedente la data delle votazioni.
2. Entro il 30° giorno che precede quello della votazione, la giunta delimita, ripartisce ed assegna gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda per il referendum, sulla base delle domande pervenute al protocollo dell'ente entro il 45° giorno antecedente la data della votazione. La ripartizione viene effettuata riservando per ogni sito una quota degli spazi in proporzione al numero delle domande pervenute in tempo utile.
2. E' consentito il rilascio o il ritiro della tessera elettorale e dei duplicati sino a tutto il giorno della votazione presso l'Ufficio elettorale del Comune.
3. La votazione avviene nelle sedi dei seggi elettorali del Comune ordinariamente costituiti per le consultazioni elettorali o in altre sedi idonee individuate con il decreto di cui all'art. 7). I seggi sono costituiti:
 - a) da un presidente sorteggiato dall'ufficiale elettorale comunale dall'albo dei presidenti di seggio;
 - b) da due scrutatori sorteggiati dall'ufficiale elettorale comunale dall'albo degli scrutatori;
 - c) da un segretario scelto dal presidente.
4. I sorteggi sono pubblici e si tengono entro 15 giorni dalla data fissata per le votazioni. In caso di rinuncia o di indisponibilità di uno o più presidenti di seggio e/o scrutatori provvede il Sindaco, possibilmente nominando il sostituto tra gli iscritti al relativo albo e comunque in possesso dei requisiti per potervi essere ammessi; analogamente provvede il presidente nei casi previsti dalla legge.
5. Ai componenti dei seggi spetta un compenso, stabilito dalla Giunta, proporzionato a quello fissato per le ultime consultazioni nazionali.
6. Le operazioni di voto hanno luogo nei giorni di sabato dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e domenica dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
7. Lo scrutinio avviene immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e prosegue ad oltranza.
8. Il Sindaco, salvo il rispetto dei termini previsti nel presente articolo, consente la distinta votazione di più quesiti nella stessa consultazione.

ARTICOLO 10

Norme di legge applicabili e propaganda

1. Per l'allestimento dei seggi e la fornitura del materiale necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali provvede l'Ufficio elettorale del Comune, tenuto conto per analogia delle disposizioni contenute nel T.U. DPR 223/1967 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le operazioni di voto e di scrutinio si osservano le norme vigenti in materia di Referendum e di consultazioni elettorali.
3. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
4. Per tutti i tipi di propaganda si applicano le norme previste per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dalle leggi vigenti in materia ed in particolare quelle delle legge 4 aprile 1956, n. 212, del D.L. 5.12.1984, n. 807, della legge 10.12.1993, n. 515, della legge 22.02.2000, n. 28, in quanto applicabili.

ARTICOLO 11

Esito e proclamazione dei risultati

1. Il quesito sottoposto a referendum si intende approvato se la maggioranza degli aventi diritto al voto, esclusi gli iscritti all'AIRE, ha partecipato alla votazione e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli tra quelli validamente espressi. L'esito del referendum ove i votanti a favore risultassero inferiori a 50 + 1, ma superiori al 30% degli aventi diritto esclusi gli elettori residenti all'estero, costituirà oggetto di valutazione da parte del Consiglio Comunale.
2. La Commissione di cui all'articolo 3) decide definitivamente sui voti contestati e riassume i complessivi risultati della votazione. Entro i dieci giorni successivi alla votazione si pronuncia sul risultato e sulla validità del referendum.
3. Il sindaco proclama l'esito del referendum con apposito avviso pubblicato all'albo pretorio e nelle principali località del Comune, recante i risultati della votazione, entro i dieci giorni successivi al pronunciamento della commissione.
4. L'esito della votazione referendaria richiedente atti deliberativi di attuazione è sottoposto al voto del Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione.

ARTICOLO 12

Inammissibilità di ulteriori referendum

1. Non è ammessa altra richiesta di referendum per la stessa materia prima che siano trascorsi cinque anni dalla proclamazione dei risultati del referendum precedente.

ARTICOLO 13

Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti ed allo Statuto del Comune di Noventa di Piave.

SOMMARIO

ARTICOLO 1	2
Generalità	2
ARTICOLO 2	2
Promozione del referendum	2
ARTICOLO 3	2
Ammissibilità dei quesiti	2
ARTICOLO 4	2
Cittadini promotori e raccolta delle firme	2
ARTICOLO 5	3
Presentazione della proposta	3
ARTICOLO 6	3
Giudizio di ammissibilità	3
ARTICOLO 7	3
Indizione del referendum	3
ARTICOLO 8	4
Interruzioni dei termini e sospensione del referendum	4
ARTICOLO 9	4
Procedimento elettorale	4
ARTICOLO 10	4
Norme di legge applicabili e propaganda	4
ARTICOLO 11	5
Esito e proclamazione dei risultati	5
ARTICOLO 12	5
Inammissibilità di ulteriori referendum	5
ARTICOLO 13	5
Norma finale	5
SOMMARIO	6